



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto  
"Servizio III Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale"

CIRCOLARE N. 11/2002

Roma, 18 GIU. 2002

P.le Aldo MORO, 7 - 00185 ROMA  
Tel. (06) 4993.1 - Fax (06) 4461954

A TUTTI I DIRIGENTI E  
DIRETTORI DELLE UNITA'  
ORGANICHE E  
STRUTTURE  
DEL CNR  
LORO SEDI

Pos. 318.7.1

Prot. n. 1872814

Allegati N° 1

**Oggetto: Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo.**

Si trasmette, in allegato, copia del DPR in data 29 ottobre 2001, n. 461, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – ROMA – Lunedì, 7 gennaio 2002, "regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".

Detto DPR dispone che la Normativa emanata si applica a tutti i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e quindi anche al C.N.R.; pertanto, poiché la disciplina del procedimento in oggetto, adottata dall'Ente fino ad oggi, è contenuta nel Regolamento del personale, che rappresenta un insieme di norme di carattere interno (DP/CNR n. 6241/79) tutte le disposizioni procedurali contenute nel suddetto Regolamento sono da considerarsi superate e disapplicate dall'entrata in vigore del DPR 26/10/2001 n. 461.

Restano invariate, invece, le disposizioni di carattere sostanziale non in contrasto con il DPR in questione, oltreché le norme di miglior favore, contenute nel nuovo CCNL sottoscritto in data 21/2/2002, sulle modalità di calcolo dell'equo indennizzo.

A seguito di quanto sopra si ribadisce che le procedure per l'assicurazione obbligatoria INAIL e per le ASSICURAZIONI GENERALI a carico del C.N.R., estese a tutto il personale, restano invariate, fermo restando che "va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazioni a carico dell'Ente".

Le SS. LL. sono invitate a dare la massima diffusione a tutto il personale della presente circolare, anche attraverso l'affissione all'albo dell'Istituto o Sede di servizio ed a collaborare tempestivamente su quanto disposto dall'articolo 5 del citato DPR, commi 1 e 4, sotto elencati:

- art. 5 comma 1 - "l'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad

emettere il provvedimento finale” (attualmente Servizio III del DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO);

- art. 5 comma 4 - “il responsabile dell’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi dei fatti attinenti all’insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa”, per tale adempimento, che costituisce in sostanza la versione dell’Ente sui fatti oggetto della richiesta del dipendente, il Responsabile dell’Ufficio (cioè il Direttore / Dirigente responsabile) si avvarrà della obbligatoria collaborazione e/o consulenza del Servizio Prevenzione e Protezione.

IL DIRIGENTE  
F.to G. SCHETTINI

LA